

Comune di SAN VITO DEI NORMANNI

AVVISO PUBBLICO RIAPERTURA TERMINI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE – ANNO 2015

Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102, art.6. comma 5, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124;

Visto il Decreto Legge 28 marzo 2014 n.47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

Visti i decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 maggio 2014 e del 5 dicembre 2014;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.. 665 del 02 Aprile 2015 avente ad oggetto “Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli – D.L. 102/2013 convertito dalla legge 124/2013 – Criteri e ripartizione risorse”

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico e fino al 30/09/2015 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo volto a ridurre la morosità incolpevole.

Art. 1

Destinatari e requisiti

Possono presentare richiesta per usufruire del contributo in oggetto i nuclei familiari che sono in possesso, al momento della domanda, nei termini del presente avviso, dei seguenti requisiti:

- 1) richiedente con cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, ovvero nei casi di cittadini non appartenenti all'U.E. possieda un regolare titolo di soggiorno;
- 2) titolarità di un contratto di locazione di edilizia di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- 3) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione di convalida;
- 4) residenza da almeno un anno nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio, sito nel Comune di San Vito dei Normanni;
- 5) possesso di un reddito ISE non superiore ad € 35.000,00 o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00;
- 6) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili, nella provincia di residenza, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; tale requisito riguarda tutti i componenti del nucleo familiare;
- 7) situazione di morosità incolpevole, ossia una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle seguenti cause:

- a) perdita del lavoro per licenziamento;
- b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- e) cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da cause di forze maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Art. 2

Autocertificazione dei requisiti di ammissibilità

Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti indicati all'art. 1 del presente avviso.

A tal fine si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi in materia e che ai sensi dell'art. 75 del predetto testo unico nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Si invita, pertanto, a prestare la massima attenzione nel rendere tali dichiarazioni verificando con precisione i dati dichiarati.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- b) copia dell'intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida, dalla quale si deduca l'ammontare complessivo della morosità e, se già intervenuta, copia del verbale della prima udienza oppure copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, copia dell'eventuale atto di precetto e/o della significazione di esecuzione;
- c) documenti comprovanti il possesso delle condizioni d'incolpevolezza della morosità di cui all'art. 1 punto 7, lett. a), b), c), d), e), f);

Art. 3

Termini di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande il termine è fissato al 30/09/2015.

Art. 4

Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente avviso pubblico devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune reperibili sul sito web all'indirizzo

www.comune.sanvitodeinormanni.br.it o distribuiti presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune presso le sedi locali dei CAF.

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione e presentate entro il termine di cui al precedente articolo.

Art. 5

Istruttoria delle domande e priorità nella concessione dei contributi

Il Comune procede all'istruttoria delle domande, entro i successivi 15 giorni accerta la sussistenza delle condizioni, verifica il possesso dei requisiti previsti e dei criteri di priorità individuati dal D.M. 14/05/2014, a cui verranno attribuiti i punteggi di seguiti indicati finalizzati alla redazione della graduatoria degli aventi diritti:

- a) presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia ultrasettantenne:

punti 2

- b) presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia un minore:

punti 4

- c) presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente con invalidità accertata per almeno il 74%:

punti 3

- d) presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale:

punti 5

per ogni successivo componente di cui alle lettere a,b,c,d, presente nel nucleo familiare:

punti 3

A parità di punteggio in graduatoria avrà la precedenza il nucleo familiare con più componenti.

In caso di parità di componenti sarà preferito il nucleo familiare con il minor valore ISEE.

Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione delle richieste, gli interessati possono inoltrare opposizione. I Comuni pubblicano la graduatoria definitiva e la trasmettono, a mezzo posta elettronica certificata, al Servizio Politiche Abitative regionale.

Art. 6

Erogazione del contributo

Il Comune procederà alla liquidazione e al pagamento del contributo spettante ai seguenti soggetti entro i limiti di cui al successivo Art. 7 e nel rispetto della graduatoria:

- a) inquilini ammessi nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato. L'inquilino dovrà presentare unitamente alla domanda un'apposita autodichiarazione del proprietario attestante la morosità accertata (modello Allegato C);
- b) inquilini ammessi la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In questi casi il contributo eventualmente spettante verrà versato contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione con consegna dell'immobile che dovrà avvenire presso l'Ufficio Servizi Sociali;
- c) inquilini ammessi, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile. L'inquilino dovrà presentare apposita autodichiarazione del proprietario attestante la morosità accertata e la disponibilità al differimento con l'indicazione del periodo e dell'importo richiesto come ristoro (modello Allegato D).

Art. 7

Ammontare del contributo

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare l'importo di € 8.000,00 (euro ottomila/00).

Potranno essere erogati contributi per un importo complessivo di € 10.390,00, pari al finanziamento assegnato a questo Ente dalla Regione Puglia con deliberazione G.R. n. 665 del 02/03/2015

Art 8

Ulteriori disposizioni

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto di contributo.

Art. 9

Controlli

In attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e dal D.Lgs. n. 196/2003 (TU trattamento dati personali) saranno effettuati controlli a campione per la verifica delle autocertificazioni presentate e nei casi di dichiarazioni mendaci rilasciate al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione della somma percepita e incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

San Vito dei Normanni, li 26/08/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Giovanna di GREGORIO